



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 9 del 30-05-2023

OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **16:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	LONGARINI AIRA	Presente
FABI ANNAMARIA	Presente	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	BRIZI ANGELO	Presente
FEDELE MARCO	Assente	PUDDU ELISABETTA	Presente
ATTI SIMONA	Presente	BENNI LUCA	Presente
MIRALLI EMANUELE	Presente	DI GIORGIO ANGELO	Presente
ROSI DECIMO	Presente		

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato. E' presente in qualità di verbalizzante LISETTA D'ALESSANDRI.

La seduta è pubblica.

DELIBERA n. 9 del 30-05-2023

Punto all'ordine del giorno n.2

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2008;

VISTO il decreto sindacale n.37 del 16/11/2022 con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di

DELIBERA n. 9 del 30-05-2023

cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo,

DATO ATTO che gli scaglioni IRPEF fissati dall'art.1 comma 2 della suddetta legge ed applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 7, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che *“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*

EVIDENZIATO che l'Ente deve adottare aliquote diverse in funzione degli scaglioni IRPEF e che le medesime non possono essere uguali in corrispondenza di scaglioni diversi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/05/2021 con cui sono stati istituiti i nuovi scaglioni di reddito ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 234 del 30/12/2021 come di seguito indicati ed adottate per il 2022 le relative aliquote e soglie di esenzione

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF per il 2022
Fino a € 15.000	0.40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.50
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50
Oltre € 50.000	0.80
Soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;	reddito complessivo IRPEF pari € 15.000

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA n. 9 del 30-05-2023

VISTO il decreto 19/04/2023 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 26/04/2023 con cui è stato differito al 31/05/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

VISTO il vigente il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF approvato in data 27/03/2008;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023-2025 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei nuovi scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0.40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.45%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

RITENUTO di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 450.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 con protocollo n. 10703 DEL 29/03/2023

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto DELIBERA n. 9 del 30-05-2023

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le seguenti aliquote relative all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

<spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:'>Scaglioni di reddito complessivo</spanstyle='font-size:10.0pt;font-family:'>	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0.40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.45%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

2. di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;
3. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 01/01/2023;
4. di procedere all'inserimento del testo del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 13 bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L. 88/2014

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere essendo l'atto propedeutico all'approvazione del Bilancio pluriennale 2023-2025 con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu), resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 28-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 29-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISETTA

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
